



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

RACCOMANDATA

PROT.

/S.C.

ONOREVOLE PRESIDENTE
DELLA TERZA COMMISSIONE
S E D E

OGGETTO: Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi.
Modifiche al disciplinare di attuazione (P/174)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Ganay
Giuseppe Ganay



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XV LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il *Documento*

di iniziativa della *Giunta regionale*

P/174

concernente:

" Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi. Modifiche al disciplinare di attuazione "

è assegnato, per l'espressione del parere, alla *Terza* Commissione permanente,

IL PRESIDENTE





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

Il Presidente

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

Oggetto: Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi.
Modifiche al disciplinare di attuazione.

Si trasmette in allegato, per l'esame delle Commissioni consiliari competenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, la deliberazione n. 50/13, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 7 novembre 2017.

Il Presidente
Francesco Pigliaru


Resp. Segreteria di Giunta L. Veramessa



SC 3^A

Firmato digitalmente da

**FRANCESCO
PIGLIARU**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 7 novembre 2017.

Presiede: Francesco Pigliaru
e, in sua assenza, il Vicepresidente Raffaele Paci dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 13.

Sono presenti gli Assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Filippo Spanu
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Raffaele Paci
Enti locali, finanze ed urbanistica	Cristiano Erriu
Difesa dell'ambiente	Donatella Emma Ignazia Spano
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Pier Luigi Caria
Turismo, artigianato e commercio	Barbara Argiolas
Lavori pubblici	Edoardo Balzarini
Industria	Maria Grazia Piras
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Virginia Mura
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Giuseppe Dessena
Igiene e sanità e assistenza sociale	Luigi Benedetto Arru
Trasporti	Carlo Careddu
Assiste il Direttore generale	Alessandro De Martini

Si assenta:

L'Assessore Balzarini dalla deliberazione n. 18 alla fine della seduta.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 50/13 DEL 7.11.2017

Oggetto: Fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi.
Modifiche al disciplinare di attuazione.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, richiama la legge regionale 19.6.2015, n. 14 "Interventi in materia di consorzi fidi", con la quale è stata introdotta una nuova disciplina in materia di consorzi di garanzia fidi che dispone il riordino e il coordinamento unitario in capo all'Assessorato della Programmazione degli interventi regionali nell'ambito dei confidi operanti nel territorio regionale. L'art. 2 della medesima legge regionale istituisce un Fondo unico destinato all'integrazione dei fondi rischi dei confidi, i sensi del quale, con la Delib.G.R. n. 57/10 del 25 novembre 2015 è stato approvato in via definitiva il relativo Disciplinare di attuazione.

L'Assessore ribadisce che, a due anni dall'entrata in vigore della riforma, il disciplinare di attuazione allora approvato continua a rappresentare per l'Amministrazione regionale un modello innovativo per agevolare l'accesso al credito e alla finanza alle PMI e ai liberi professionisti della Sardegna perseguendo obiettivi di razionalizzazione e concentrazione del sistema dei confidi, nonché il rafforzamento di meccanismi virtuosi di impiego delle risorse pubbliche.

Nell'ottica di un miglioramento e consolidamento di tale modello, anche attraverso un costante dialogo e confronto con l'Osservatorio Regionale dei Confidi, si è lavorato per monitorare l'evoluzione del sistema di questi organismi sul territorio regionale, individuando e analizzando elementi di criticità emersi nelle due annualità precedenti, da considerarsi certamente come un periodo di "sperimentazione" del processo di riordino.

Il lavoro fin qui svolto ha rilevato la necessità di apportare una serie di modifiche al disciplinare del Fondo Unico, intervenendo prioritariamente sui seguenti aspetti: omogeneizzazione, sotto il profilo dell'ambito territoriale, dei dati input da acquisire in sede di domanda di accesso al fondo unico con particolare riferimento alla regionalizzazione dei soci e delle garanzie; introduzione di termini di rendicontazione dinamici in relazione alla erogazione del contributo in luogo di quelli attualmente previsti a termine rigido così come previsto nel Disciplinare di attuazione all'art. 9 e relativa armonizzazione di tali regole con le restanti disposizioni del disciplinare, oltre ad alcune ulteriori



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/13
DEL 7 11 2017

modifiche volte alla semplificazione delle procedure di gestione del Fondo.

L'Assessore richiama inoltre la Delib.G.R. n. 40/23 del 1.9.2017, con la quale è stata approvata la rimodulazione dell'Asse III del POR FESR 2014/2020, che destina, per l'annualità 2017, un ammontare di risorse pari a 5 milioni di euro provenienti dall'Azione 3.6.1 del POR FESR 2014-2020 al "Fondo Unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi operanti in Sardegna", che andranno ad aggiungersi ai 10 milioni già stanziati con il bilancio ordinario per le annualità 2015 e 2016 a favore di Confidi. Pertanto si rendono necessarie ulteriori modifiche al Disciplinare al fine di adeguare lo stesso alla normativa di attuazione del PO FESR 2014-2020.

L'Assessore prosegue riferendo che, ai sensi degli art. 1, comma 4 e dell'art. 4 comma 4 del Disciplinare, il funzionamento del fondo unico è caratterizzato da una programmazione pluriennale e in tale ottica i criteri di ammissibilità e i criteri di premialità sono soggetti a revisione almeno ogni 2 anni. Il biennio appena passato, accanto alla fisiologica mancata operatività dei requisiti di ammissibilità per effetto della disposizione transitoria, ha visto l'attuazione ritardata di alcune disposizioni del Disciplinare rispetto alle tempistiche previste, anche a causa di ricorsi presentati dai beneficiari a seguito della pubblicazione delle graduatorie di assegnazione dei contributi. Solo nell'ultimo semestre si è potuto disporre di adeguati elementi per approfondire l'analisi, non solo al fine di pervenire ad una modifica e aggiornamento dei criteri di ammissibilità e premialità, ma anche per fare una serie di approfondimenti in merito all'evoluzione della normativa di settore, sia a livello nazionale che europeo.

Il lavoro di analisi e valutazione fin qui svolto, ha fatto emergere la necessità di un'ulteriore fase di studio e di confronto in merito a: effettiva operatività dei criteri di ammissibilità (Appendice A, punto 1 lettera a del Disciplinare), analisi dei dati aggiornati alle annualità 2015-2016 sull'operatività dei consorzi fidi che stanno alla base della definizione dei criteri premialità (Appendice A, punto 2 lettera b del Disciplinare) e relative simulazioni; studio dell'evoluzione della normativa di settore sia nazionale che europea, la sinergia tra i diversi strumenti di garanzia a favore delle PMI tenuto conto anche dei recenti stanziamenti a livello nazionale.

In tal senso, nel voler proseguire il percorso di condivisione con il sistema dei confidi e nel voler garantire che le ulteriori necessarie modifiche al Disciplinare siano il risultato di uno studio approfondito sulle tematiche sopra esposte, l'Assessore ritiene opportuno prorogare da 2 a 3 anni il tempo previsto per modificare e aggiornare il modello di calcolo e i relativi indicatori.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Programmazione, propone alla Giunta regionale di approvare il Disciplinare di attuazione del fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, allegato alla presente deliberazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/13
DEL 7.11.2017

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisiti il parere di legittimità del Direttore generale dei Servizi finanziari e del Coordinatore dell'Unità di progetto per la Programmazione Unitaria e il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020

DELIBERA

di approvare il Disciplinare di attuazione del fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale che si intende sostitutivo dell'allegato alla deliberazione n. 57/10 del 25.11.2015.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni consiliari competenti, così come previsto dalla L.R. n. 14/2015, art. 7, comma 1.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Vicepresidente
Raffaele Paci



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 50/13 del 7.11.2017

FONDO UNICO
PER L'INTEGRAZIONE DEI FONDI RISCHI DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI

(Legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, art. 2)

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Con la legge regionale 19 giugno 2015 n. 14 "Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi", all'art.2 è istituito un fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi operanti in Sardegna (di seguito fondo unico) con il fine ultimo di favorire l'accesso al credito delle imprese sarde.
2. Il fondo unico persegue gli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento dei meccanismi di incentivazione pubblica destinati ai confidi.
3. Il fondo unico è a regia regionale e gestito dell'Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
4. Il funzionamento del fondo unico è caratterizzato da una programmazione pluriennale, dalla multisettorialità e da procedure semplificate e standardizzate di erogazione, nonché da meccanismi di controllo e monitoraggio sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sul loro impatto nei confronti delle piccole e medie imprese.

Art. 2 Vincoli di utilizzo delle risorse del fondo unico

1. I contributi destinati all'integrazione dei Fondi Rischi dovranno essere utilizzati a sostegno di operazioni finanziarie e creditizie concesse a favore delle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dei liberi professionisti aventi sede operativa in Sardegna.
2. La prestazione della garanzia a favore delle Banche e degli Intermediari Finanziari deve essere regolata da apposite convenzioni tra le parti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di concessione di finanziamenti e di garanzie.
3. Le risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per la concessione di garanzie. Né le somme stanziare né i relativi interessi potranno essere destinati alla copertura dei costi amministrativi che dovranno essere quantificati secondo quanto previsto al punto 2.10, par. 38 della Decisione della Commissione n. 4505/10. Vengono qualificati come costi amministrativi quelli necessari all'analisi del merito creditizio da parte dei Confidi. I corrispettivi delle garanzie, detratti i costi amministrativi (da considerarsi di esclusiva competenza dei Confidi) incrementano il fondo rischi e sono vincolati alle medesime finalità.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. In caso di liquidazione dei Confidi, i fondi pubblici già erogati e non impegnati per la concessione di garanzie devono essere restituiti alla Regione Sardegna, maggiorati degli interessi maturati e diminuiti dei costi documentati per il necessario deposito in conto corrente presso gli istituti di credito.
5. I Confidi tengono una contabilità separata delle provvidenze di cui al presente Disciplinare.
6. In caso di rendicontazione verificata dagli uffici dell'Assessorato della Programmazione, le somme a valere sul Fondo unico precedentemente impegnate, all'atto dello svincolo dalla garanzia, permangono nella disponibilità dei fondi rischi di ciascun Confido e dovranno essere riutilizzate per la medesima finalità fino alla chiusura della programmazione POR 2014/2020.

Art. 3 Requisiti dei confidi veicolo e dei soggetti destinatari finali dell'intervento

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale del 19 giugno 2015, n. 14, possono beneficiare degli interventi di cui al presente Disciplinare i Confidi così come definiti dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e che svolgano attività di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 1 della sopra citata legge regionale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, sono esclusi dal presente intervento gli aiuti concessi ai confidi del settore agricolo di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4 concernente "Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo".
3. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. essere costituiti da micro, piccole e medie imprese, industriali, commerciali, turistiche, di servizi e artigiane, come definite dal decreto MAP del 18 aprile 2005 (pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) nonché da quanto disposto dalla Commissione Europea con l'approvazione delle "Guidelines on State aid to promote risk finance investments" in vigore dal 1° luglio 2014, e dai liberi professionisti;
 - b. essere vigenti alla data del 31 dicembre precedente all'anno di assegnazione. Si prescinde da tale requisito per i Confidi di nuova istituzione e per quelli oggetto di operazioni societarie;
 - c. essere iscritti nel Registro delle Imprese ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - d. essere iscritti ai sensi dell'art. 106 e art. 112 del Testo Unico Bancario così come novellati dal d.lgs. 141/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e. prevedere nel proprio Statuto la possibilità di accesso a tutte le imprese, anche se non aderenti ad associazioni di categoria;
 - f. avere sede operativa nel territorio regionale o impegnarsi a stabilirla entro in termine di 60 gg dalla pubblicazione della graduatoria contenente assegnazione di quota del Fondo unico;
 - g. avere il bilancio certificato. Si prescinde da tale requisito per i Confidi di nuova istituzione e per quelli oggetto di operazioni societarie;
 - h. avere sottoscritto il protocollo per la registrazione contabile dei contributi e per la rilevazione contabile delle sofferenze, allegato all'avviso pubblico di cui all'art. 7, comma 1. Il protocollo per la registrazione contabile dei contributi indica le modalità di rilevazione e di contabilizzazione dei contributi al momento della assegnazione e utilizzo. Il protocollo di rilevazione delle sofferenze prescrive i criteri per la rilevazione in bilancio delle garanzie in sofferenza;
 - i. adesione ai meccanismi di stabilizzazione di cui all'art. 4 della legge regionale del 19 giugno 2015, n. 14 e successive modifiche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 2 del presente Disciplinare.
4. I destinatari finali dell'intervento sono, attraverso l'intermediazione dei Confidi, i soggetti di cui alla lettera a).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 4 Criteri di ammissibilità e meccanismi di premialità per la ripartizione delle risorse del fondo unico

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 14/2015, il presente Disciplinare definisce i criteri di ammissibilità e i meccanismi di premialità per la ripartizione delle risorse del fondo unico.
2. I soggetti richiedenti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del presente Disciplinare, devono soddisfare i seguenti criteri minimali di ammissibilità tecnica come definiti dall'Appendice A del presente Disciplinare (punto 1):
 - a. avere un rapporto tra il totale delle garanzie rilasciate e la somma del patrimonio netto e dei fondi rischi garanzie, computato alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente alla richiesta di assegnazione delle risorse non inferiore a 3;
 - b. l'indicatore sintetico di rischio (RISKL come definito in Appendice A) non superiore a 75 punti su 100.
3. Nell'ambito della somma stanziata annualmente, la Regione Sardegna procederà all'assegnazione dei contributi ai Confidi applicando i criteri di premialità sulla base delle modalità di quantificazione e ripartizione del contributo come riportato nell'Appendice A del presente Disciplinare (punto 2).
4. Nell'ottica di una programmazione pluriennale del fondo unico, i criteri di ammissibilità e i criteri di premialità di cui ai commi 2 e 3 sono soggetti a revisione almeno ogni 3 anni.
5. Nell'ambito della somma stanziata annualmente, la Regione Sardegna procede ad attribuire un ulteriore premio ai confidi che realizzino operazioni di fusione, così come disciplinata ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile richiamati dal comma 40 dell'art. 13 del DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, di due o più confidi. L'attribuzione del premio è determinata annualmente a valere sullo stanziamento previsto con norma finanziaria sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio dei Confidi che accertino l'avvenuta fusione. Il premio alla fusione è determinato, nel limite dell'importo massimo annualmente stabilito con deliberazione della Giunta regionale a valere sulla dotazione del Fondo, nella misura dello 0,5%, sulla differenza tra ammontare complessivo delle garanzie risultanti dal bilancio post-fusione, o documento contabile informativo equivalente¹, rispetto all'ammontare delle garanzie pre-fusione del soggetto con maggiori garanzie partecipante alla fusione medesima.
6. A far data dall'anno di assegnazione 2018, ai fini dell'ottenimento del contributo a valere sul fondo unico, il Confidi deve aver rendicontato, ai sensi dell'art. 9 del presente Disciplinare, il rilascio di garanzie ai soggetti indicati nell'art. 2 comma 1, per un importo pari a 3 volte il contributo erogato dalla Regione al 31 dicembre dell'anno precedente compreso il saldo delle annualità precedenti.

Art. 5 Riferimenti normativi

1. I contributi sotto forma di garanzia ricevuti dalle imprese e dai liberi professionisti con sede operativa in Sardegna, per il tramite dei Confidi ammessi all'intervento, sono concessi nel rispetto dei seguenti provvedimenti applicabili al caso concreto e loro eventuali ss.mm.ii:
 - Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf

¹ Per documento contabile informativo equivalente si intende fare riferimento al primo documento contabile, formalmente predisposto e approvato dal confidi rinveniente dalla fusione, che rechi evidenza della consistenza patrimoniale e delle garanzie risultanti dalla aggregazione dei confidi partecipanti alla fusione, alla data di inizio decorrenze degli effetti della fusione medesima



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.U.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:IT.PDF>
 - Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato n. 182/2010 che autorizza il "metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI"
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/236284/236284_1123193_28_2.pdf
 - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/1 del 23 luglio 2013
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/progetti_speciali/aiuti_regionali_2014_2020.pdf
 - Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014-2020 (di seguito POR 2014/2020), approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 4926 del 14 Luglio 2015;
 - Delib.G.R. n. 46/8 del 22.9.2015 con cui la Giunta regionale, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese" del PRS 2014/2020, ha approvato il programma di interventi POR 2014/2020, in seguito rimodulato con la Delib.G.R. n. 40/23 del 1.9.2017.
2. Nel caso in cui i contributi si configurino come Aiuti di Stato, ossia qualora venga applicato alla garanzia un costo inferiore a quello teorico di mercato, sono concessi in regime *de minimis*.
 3. Ai fini della verifica del rispetto del limite degli aiuti *de minimis*, il legale rappresentante del soggetto che fa domanda per ottenere la garanzia rilascia al Confidi, in sede di richiesta della medesima, è obbligato a produrre una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime *de minimis* nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti *de minimis* che dovesse ottenere tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza della garanzia assegnata ai sensi del presente Disciplinare.
 4. Le garanzie prestate dal fondo unico sono cumulabili, sulla stessa operazione finanziaria, con altri regimi di aiuto concessi dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 6 Impegni dei Confidi

1. Limitatamente al contributo erogato, i Confidi che richiedono l'ammissione al fondo unico debbono impegnarsi a:
 - a. concedere garanzie, a favore di PMI e liberi professionisti aventi sede operativa in Sardegna in percentuale non superiore all'80% del finanziamento garantito;
 - b. utilizzare tali risorse esclusivamente per la concessione di garanzie. Né le somme stanziare né i relativi interessi potranno essere destinati alla copertura dei costi amministrativi che dovranno essere quantificati secondo quanto previsto al punto 2.10, par. 38 della Decisione della Commissione n. 4505/10. Vengono qualificati come costi amministrativi quelli necessari all'analisi del merito creditizio da parte dei Confidi. I corrispettivi delle garanzie, detratti i costi amministrativi (da considerarsi di esclusiva competenza dei Confidi) incrementano il fondo rischi e sono vincolati alle medesime finalità;
 - c. pubblicizzare in maniera adeguata l'intervento regionale di rafforzamento del fondo rischi;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- d. produrre, su richiesta dei soggetti finanziatori, tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché i documenti che si rendessero necessari in sede di istruttoria;
 - e. trasmettere la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di erogazione del contributo, fino a totale rendicontazione delle provvidenze complessivamente percepite a valere sull'intervento in oggetto.
 - f. aderire alle richieste di informazione che perverranno dall'Osservatorio dei Confidi secondo le modalità stabilite dal relativo Disciplinare dell'Osservatorio medesimo;
 - g. concedere garanzie nel rispetto di tutte le norme stabilite nel Regolamento UE n.1407/13;
 - h. procedere al calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ai sensi dell'art.4, comma 6, lettere a), b), c) e d).
 - I. Nel caso di applicazione del citato comma 6 lettera b), l'ESL sarà calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del medesimo Reg. n. 1407/2013;
 - II. Nel caso di applicazione del citato comma 6 lettera c), l'ESL sarà calcolato sulla base dei premi esenti), dovranno inserirsi - solo per tale ipotesi - anche il rispetto di quanto previsto ai punti 3.3 e 3.4 lett. a), b), c) e g) della Comunicazione n.155/2008 della Commissione UE;
 - III. Nel caso di applicazione del citato comma 6 lettera d), l'ESL sarà calcolato sulla quale differenza tra il costo teorico di mercato della garanzia, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia o della controgaranzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI approvato con Decisione della Commissione UE n. 4505/2010 e, l'eventuale commissione versata dalla PMI;
 - i. richiedere ai soggetti che chiedono la garanzia una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime *de minimis* nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. I soggetti che richiedono la garanzia dovranno inoltre comunicare gli ulteriori aiuti *de minimis* ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui vengono a conoscenza della garanzia assegnata ai sensi del presente Disciplinare;
 - j. attestare ai soggetti garantiti (ivi inclusi i liberi professionisti), l'ammontare di aiuto *de minimis* concesso attraverso la garanzia, sulla base dell'Equivalente Sovvenzione lordo calcolato con le modalità specificate alla precedente lettera h
2. Il Confidi è responsabile della regolarità e legittimità delle procedure adottate e, in quanto "soggetto veicolo" dell'aiuto regionale diretto alle imprese affidate, assolve tutti gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di stato, compresi quelli inerenti il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, e provvede a raccogliere le dichiarazioni *de minimis* rilasciate dai beneficiari finali degli interventi.
 3. Il confidi è tenuto al rispetto delle disposizioni e delle procedure connesse all'attuazione del Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014-2020 (di seguito POR 20014/2020), approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 4926 del 14 Luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 Termini e modalità di accesso al fondo unico

1. Nel rispetto di una programmazione pluriennale dell'intervento, così come indicato all'art.1 comma 4 e all'art.4, comma 4 del presente Disciplinare e nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per l'esercizio in corso, l'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio predispone un avviso pubblico di accesso al fondo unico.
2. La pubblicazione dell'avviso avviene nel quarto trimestre di ciascun anno, una volta conseguiti i dati dei Confidi, per il tramite dell'Osservatorio, sulla base delle procedure adottate dal Disciplinare dell'Osservatorio medesimo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 3 del presente Disciplinare.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. L'avviso indica il termine e le modalità attraverso le quali i Confidi debbono presentare, a pena di inammissibilità, la domanda di cui all'articolo successivo.
4. L'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio effettua i controlli di ricevibilità e ammissibilità e conclude il procedimento entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di assegnazione, con la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna della graduatoria, redatta nel rispetto dei criteri di ammissibilità e meccanismi di premialità di cui all'articolo 4 del presente Disciplinare e con l'indicazione dei beneficiari e dei relativi importi del contributo a ciascuno assegnato.
5. Il contributo assegnato e impegnato alla pubblicazione della graduatoria è normalmente erogato entro febbraio dell'anno successivo. La gestione e la valorizzazione del contributo erogato si realizzano, anche ai fini della rendicontazione di cui all'art. 9 del presente Disciplinare, con riferimento a tutte le garanzie concesse, a valere sul contributo medesimo, successivamente all'erogazione.
6. Lo stanziamento pluriennale viene rideterminato di anno in anno anche alla luce delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dall'Osservatorio dei Confidi.

Art. 8 Presentazione della domanda di accesso al fondo unico

1. La domanda di accesso al fondo unico, redatta secondo la modulistica predisposta ai sensi del presente Disciplinare e sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi, deve essere presentata all'Assessorato alla Programmazione, a pena di inammissibilità, entro il termine fissato nell'avviso di cui al comma 1 dell'art. 7 e trasmessa esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel medesimo avviso.
2. La domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:
 - a. dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi, resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, redatta secondo la modulistica predisposta ai sensi del presente Disciplinare ed attestante:
 - i. il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del presente Disciplinare;
 - ii. che il Confidi soddisfa le condizioni minimali di ammissibilità tecnica di cui all'art. 4, comma 2 del medesimo Disciplinare;
 - iii. che il Confidi è in regola con la rendicontazione di cui al successivo art.9. Tale dichiarazione deve essere rilasciata a far data dall'anno di assegnazione 2018;
 - iv. che non sono state apportate variazioni allo statuto o, in alternativa, l'indicazione degli estremi della presentazione al Registro Imprese di eventuali modificazioni;
 - v. che non sono in corso procedure concorsuali o d'amministrazione controllata con allegata copia del documento d'identità del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - vi. il numero totale dei soci, con la specificazione di quelli con sede operativa nella regione Sardegna, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - vii. l'iscrizione alla CCIAA ai fini dell'acquisizione del certificato antimafia nonché la regolarità con gli obblighi previdenziali e contributivi;
 - b. copia del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con allegato il verbale di approvazione e la relazione di certificazione.
3. A pena di inammissibilità la domanda deve, inoltre, contenere l'impegno che:
 - a. i fondi saranno utilizzati esclusivamente per la concessione di garanzie. Né le somme stanziate né i relativi interessi saranno utilizzati per la copertura di costi amministrativi. Anche l'importo dei costi amministrativi versati dalle imprese beneficiarie, quantificati secondo quanto previsto al



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- punto 2.10, par. 38 della Decisione della Commissione n. 4505/10, sarà utilizzato interamente per le garanzie e, di conseguenza, reinvestito nel fondo;
- b. a ciascuna impresa della Regione Sardegna che farà richiesta di garanzia a valere sui fondi concessi ai sensi del presente Disciplinare e alla quale verrà praticato un costo della garanzia inferiore a quello teorico di mercato, verrà richiesta la dichiarazione *de minimis* e ne verrà verificata l'ammissibilità a contributo;
 - c. il Confidi rispetta il Protocollo per la registrazione contabile dei contributi e la rilevazione contabile delle sofferenze, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h.

Art. 9 Documentazione da presentare a consuntivo e rendicontazione

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno, con riferimento all'ammontare complessivo del contributo percepito al 31 dicembre dell'anno precedente compreso il saldo delle annualità precedenti, il Confidi presenta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi e dal Presidente del Collegio Sindacale, resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, redatta secondo la modulistica predisposta ai sensi del presente Disciplinare e attestante, pena la revoca anche parziale del contributo, le seguenti informazioni:
 - a. importo totale dei finanziamenti e delle garanzie concesse a valere sul contributo erogato ed elenco nominativo delle imprese beneficiarie, con indicazione:
 - i. della Banca o dell'Intermediario concedente;
 - ii. della forma tecnica del finanziamento;
 - iii. della percentuale di garanzia prestata;
 - iv. dell'entità delle controgaranzie ricevute;
 - v. della data della concessione della garanzia ad opera del Confidi;
 - vi. delle commissioni applicate;
 - vii. dei dati contabili del garantito, secondo le istruzioni fornite dall'Assessorato della programmazione anche secondo le rilevazioni fornite dall'Osservatorio dei Confidi.
 - b. il rendiconto contabile sulla gestione complessiva del contributo a valere sul fondo unico erogato, mediante un prospetto che riporti nel dettaglio i seguenti dati: importo iniziale, variazione per interessi e per commissioni, nonché le spese deducibili dalle commissioni ai sensi del precedente art.6, comma 1, lettera b), variazioni per gli utilizzi del fondo ed importo finale. Tale dichiarazione è resa con riferimento alla consistenza ed alle movimentazioni del conto corrente su cui sono accreditati i fondi erogati al confidi ai sensi del presente Disciplinare;
 - c. in conformità a quanto previsto nel Protocollo di cui all'art.3, comma 3, lettera h, la rappresentazione, nel bilancio di esercizio, del contributo a valere sul fondo unico appostata nelle rispettive voci di bilancio, con specificazione tra fondi impegnati nella concessione di garanzie e fondi non impegnati, ed evidenziazione di tale destinazione in maniera chiara e dettagliata nella nota integrativa al bilancio; tra quelli impegnati, inoltre, la quota eventualmente passata a perdite;
 - d. elenco, su supporto informatico conforme al modello predisposto dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 12, dei finanziamenti garantiti nell'anno di erogazione alle imprese aventi sede operativa in Sardegna, con indicazione dell'ammontare delle garanzie, co-garanzie e controgaranzie prestate per ciascuno di essi e delle controgaranzie ricevute per ciascuna di esse a valere sul Fondo Centrale di Garanzia, sul Fondo Regionale di Garanzia e/o da altro soggetto di natura equivalente di matrice regionale, nazionale o comunitaria abilitato a rilasciare controgaranzie. L'elenco deve riportare l'esatta denominazione dell'impresa affidata, nonché l'indirizzo della sede sociale;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- e. l'ammontare delle perdite realizzate e delle rettifiche di valutazione relative ad operazioni rivolte alle sole imprese aventi sede operativa in Sardegna garantite con il contributo regionale.
2. Potranno essere oggetto di rendicontazione le seguenti operazioni:
 - a. le nuove garanzie direttamente rilasciate a favore di imprese operanti in Sardegna;
 - b. i consolidamenti e le ristrutturazioni finanziarie;
 - c. i rinnovi e le conferme di garanzie già in essere che comportino una modifica delle condizioni e/o degli importi originariamente previsti, nei limiti dell'importo addizionale di garanzia o altrimenti ponderati al 50%.
3. Non possono essere oggetto di rendicontazione:
 - a. i rinnovi e le conferme di garanzie già in essere che non comportino alcuna variazione delle condizioni e/o degli importi originariamente previsti;
 - b. le garanzie rilasciate ai consorzi fidi.
4. Il contributo percepito con riferimento a ciascun anno di erogazione, insieme al saldo delle annualità precedenti, concorrono ad alimentare il fondo che, così costituito, può essere utilizzato per le finalità previste dall'art.2 comma 3 del presente Disciplinare. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare il fondo per la copertura di perdite ovvero accantonamenti prudenziali, generici e specifici, conseguenti a garanzie rilasciate a valere su regimi preesistenti alla legge Legge Regionale n. 14/2015.
5. I Confidi sono tenuti a dar conto, ai sensi del presente articolo, delle garanzie prestate a valere sul fondo come sopra descritto fino a che permangano giacenze di contributo ancora disponibili il cui utilizzo, anche conseguente allo svincolo dalla garanzia, non sia stato rendicontato. L'utilizzo che ha già formato oggetto di rendicontazione in anni precedenti non forma oggetto delle rendicontazioni successive.

Art. 10 Controlli e revoca del beneficio

1. L'Amministrazione effettua controlli sulle autocertificazioni, anche per il tramite di altre Pubbliche Amministrazioni, finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti.
2. L'Assessorato della programmazione può effettuare, inoltre, controlli documentali presso i Confidi ovvero in loco presso le imprese beneficiarie, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Disciplinare e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai Confidi.
3. L'accertamento di eventuali inosservanze degli obblighi contenuti nel presente Disciplinare determina la revoca, anche parziale, del contributo da parte dell'Assessorato della programmazione e l'avvio della procedura di recupero delle stesse.

Art. 11 Disposizioni transitorie e finali

1. L'operatività delle condizioni minimali di ammissibilità tecnica di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) del presente Disciplinare, entra in vigore nell'anno di assegnazione 2017.
2. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale del 19 giugno 2015, n. 14 e successive modificazioni, l'operatività della condizione di cui all'art.3, comma 3, lettera i) del presente Disciplinare è sospesa fino alla piena operatività dei meccanismi di stabilizzazione di cui all'art. 4 della legge regionale medesima.
3. A fini dell'accesso al fondo unico i dati dei Confidi sono acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio regionale dei Confidi ai sensi dell'art. 7 comma 2 del presente Disciplinare. In difetto di funzionamento dell'Osservatorio per qualsiasi causa i medesimi dati sono acquisiti ed elaborati dall'Assessorato della programmazione.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. Limitatamente agli aspetti operativi della procedura amministrativa, ivi inclusi quelli relativi ai termini della procedura medesima, agli articoli 7, 8 e 9, comma 1 del presente Disciplinare possono essere apportate le opportune modifiche e/o revisioni che si rendessero necessarie, mediante decreto dell'Assessore della programmazione.

Art. 12 Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Disciplinare è assegnato al Dirigente responsabile del competente Servizio dell'Assessorato alla Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
2. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio del Servizio sopra indicato, inviando una comunicazione via PEC all'indirizzo: programmazione@pec.regione.sardegna.it

Art. 13 Valutazione dell'impatto del fondo unico

1. Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente Disciplinare si impegnano a fornire, anche per il tramite dei Confidi, tutte le informazioni che la Regione Sardegna riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione regionale sul credito produce sul territorio.
2. E' compito dei Confidi acquisire tali informazioni dalle imprese e trasmetterle alla Regione.

Art. 14 Norme per la tutela della privacy

1. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di Disciplinare, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Art. 15 Definizioni

Anno di assegnazione: è l'anno in cui viene approvata la graduatoria, assegnato e impegnato il contributo a ciascun Confidi ammesso alla ripartizione del Fondo.

Anno di erogazione: è l'anno in cui viene erogato il contributo.

Certificazione dei bilanci: per bilancio certificato, si intende la revisione dei conti effettuata ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile, che può essere affidata sia ad un soggetto esterno sia al collegio sindacale della società, in aggiunta all'attività di vigilanza ex art. 2403 c.c., purché sia svolta da soggetti abilitati alla revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010

Confidi: Acronimo di "Consorzio di garanzia collettiva dei fidi", è un consorzio che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive. I confidi sono disciplinati dal Testo Unico Bancario (TUB) D.Lgs. 385 del 1993. In particolare si fa riferimento ai Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.i. .

PMI, indica le microimprese, piccole e medie imprese che:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
- siano in possesso dei parametri dimensionali previsti dall'allegato I del Disciplinare(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Disciplinare Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 come modificato, a decorrere dall'entrata in vigore (1.07.2014), dall'Allegato I del Disciplinare (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Disciplinare Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014 e in conformità con quanto disposto dalla Commissione Europea con l'approvazione delle "Guidelines on State aid to promote risk finance investments" in vigore dal 1° luglio 2014;
- non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero, adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Appendice A

1) Criteri di ammissibilità

a) *Requisiti di ammissibilità tecnica*

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del presente Disciplinare, sono ammessi a partecipare alla ripartizione delle risorse i confidi che presentano:

- un valore del moltiplicatore (M) superiore a 3;
- un valore dello "score di rischio" (RISK) non superiore a 75/100

$M = \text{Totale garanzie} / (\text{Patrimonio netto} + \text{Fondo rischi garanzie})$

RISK = Cfr. paragrafo successivo

2) Criteri di premialità. (Modalità di quantificazione e ripartizione del contributo)

La ripartizione delle risorse pubbliche ai Confidi si basa sulla dimensione del Confidi corretta per la premialità.

A questo fine si è progettato ed implementato un sistema di ripartizione delle risorse che si articola in due fasi principali.

a) *Determinazione della "quota base" dei confidi*

La QUOTA BASE del confidi è determinata sulla base del peso delle garanzie erogate dal confidi sull'intero mercato regionale delle garanzie (per il 75% della quota base), e del peso del numero dei soci con sede operativa in Sardegna del medesimo confidi rispetto al totale dei soci con sede operativa in Sardegna del comparto dei confidi (25% della quota base).

Pertanto, la "quota base" (QB) di ciascun confidi è così determinata:

QB =

+75% (Totale garanzie rilasciate dal Confidi in favore di imprese con sede operativa in Sardegna / Totale garanzie rilasciate nel mercato regionale del comparto dei confidi)

+25% (Totale numero soci del Confidi che hanno sede operativa in Sardegna / Totale numero soci con sede operativa in Sardegna del comparto dei confidi)

Dove:

comparto dei confidi = confidi che partecipano all'avviso pubblico di assegnazione del contributo

b) *Calcolo del coefficiente di correzione della quota base*

Si procede a correggere la quota base per la PREMIALITA'.

In particolare, la premialità è realizzata moltiplicando la quota base per il coefficiente di correzione per "l'efficacia nell'uso delle risorse e il rischio aziendale" (denominato MERITO).

Questo coefficiente è dato dalla media di due fattori: il moltiplicatore delle risorse (1/M) e il rischio aziendale (RISK).

Il coefficiente di correzione per "l'efficacia nell'uso delle risorse e il rischio aziendale" (MERITO) della QB è così calcolato:

$MERITO = 100 - [+ 50\% (1/M) \text{ su scala standardizzata } 0-100 + 50\% (RISK)]$

Il rischio aziendale (RISK) è un indice sintetico di rischio rappresentato da uno punteggio (che varia da 0 a 100) e computato secondo gli indicatori, soglie e pesi indicati nella tabella seguente che saranno oggetto di revisione almeno ogni 3 anni ai sensi dell'art. 1 comma 4 e dell'art. 4, comma 4 del presente Disciplinare:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

N.	Indicatore	Soglie di rischio			
		Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Punteggi:	0	6	12	25
1	Sofferenze nette/(Patrim. netto + Fondi)	<12,05761%	12,05761%≥<36,16133%	36,16133%≥<61,21000%	≥61,21000%
2	Sofferenze nette/Totale Garanzie	<4,96624%	4,96624%≥<8,33021%	8,33021%≥<12,338515%	≥12,338515%
3	Spese amministrative /Margine di Intern.	<62,49834%	62,49834%≥<89,03200%	89,03200%≥<119,23199%	≥119,23199%
4	Sofferenze lorde/liquidità	<36,43950%	36,43950%≥<45,89247%	45,89247%≥<64,56526%	≥64,56526%
5	Premialità Vigilanza	SI/NO; SI= -13 punti			

Le soglie di rischio sono calibrate sulla base delle relative distribuzione statistiche (2013-2014):

Rischio Basso = 25% percentile

Rischio Medio = 50% percentile

Rischio Alto = 75% percentile

Si definisce **RISKL**, la somma dei punteggi relativa ai soli indicatori 1, 2, 3 e 4.

La correzione della quota base dei confidi per il coefficiente di MERITO consente di determinare il contributo base che è destinato a ciascun confidi.

Pertanto, una volta calcolato il coefficiente MERITO si passa alla correzione della QB:

$$QB \text{ corretta} = QB * MERITO$$

La correzione della quota base dei confidi per il coefficiente di MERITO consente di determinare il contributo base che è destinato a ciascun confidi.

Questo contributo è dato dal prodotto dello stanziamento dell'anno per la quota base corretta del confidi.

$$CONTRIBUTO \text{ BASE a tutti i confidi} = \text{Stanziamento risorse dell'anno} * QB \text{ corretta}$$

c) Determinazione dei premi

Successivamente alla determinazione del contributo base, si passa alla determinazione dei premi che sono assegnati solamente ai quei confidi (confidi premiati) che hanno avuto, con riferimento al coefficiente di MERITO, valori migliori dei valori mediani del comparto dei confidi.

L'entità complessiva dei premi è data dalla differenza tra lo stanziamento previsto dell'anno e la somma dei contributi base dei confidi.

$$\text{Sum PREMIO} = (\text{Stanziamento risorse dell'anno} - \Sigma \text{CONTRIBUTO BASE})$$

Questa somma Sum PREMIO è quindi ripartita, sulla base dei rispettivi coefficienti di merito, ai soli confidi premiati con MERITO > Valore Mediano della distribuzione del MERITO:

$$\text{PREMIO} = \text{SumPREMI} * (QB\text{corretta} / \Sigma QB\text{corretta});$$

Si determina l'assegnazione del contributo finale ai confidi che ottengono il premio:

$$\text{CONTRIBUTO CON PREMIO} = \text{CONTRIBUTO BASE} + \text{PREMIO}$$

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>
A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>
Cc "prog.assessore@pec.regione.sardegna.it" <prog.assessore@pec.regione.sardegna.it>
Data venerdì 10 novembre 2017 - 10:42

**RAS-Prot. N. 2017/19490 50/13 Consiglio regionale per l'esame di competenza -
Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 7.11.2017 concernente Fondo unico
per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi. Modifiche al disciplinare di
attuazione**

Allegato(i)

LETT50-13Consiglio.pdf (113 Kb)

DEL50-13.zip (269 Kb)

Segnatura.xml (3 Kb)